

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

### COMUNICATO UFFICIALE N. 030/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – nella riunione tenutasi in Roma il 21 agosto 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Signori:**

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dott. Lucio MOLINARI, Dott. Umberto MAIELLO; Componenti supplenti: Avv. Lorenzo ATTOLICO, Avv. Maurizio BORGIO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente: Dott. Franco DI MARIO – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

#### **1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:**

- a) **IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE NICOLA BELMONTE DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S.;**
- b) **IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE LEONARDO BONUCCI DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S.;**
- c) **IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE SALVATORE MASIELLO DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S.;**
- d) **IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE SIMONE PEPE DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S.;**
- e) **IL PROSCIoglimento DELLA SOCIETÀ UDINESE CALCIO S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE SIMONE PEPE;**

**IN RELAZIONE ALLA GARA UDINESE/BARI DEL 9.5.2010, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 542/463PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**2) RICORSO DEL CALCIATORE BELMONTE NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA CESENA/BARI DEL 17.4.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 542/463 PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Belmonte Nicola. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL CALCIATORE GUBERTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/SAMPDORIA DEL 23.4.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 542/463 PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Guberti Stefano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DEL SIG. SEMERARO PIERANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/LECCE DEL 15.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 542/463 PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Semeraro Pierandrea. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DELL' U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA DI SERIE B 2012/2013, CON ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE A UNO DEI CAMPIONATI DI CATEGORIA INFERIORE E AMMENDA DI €30.000 INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 COMMI 2, 3, 4, 6 E 4 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/LECCE DEL 15.5.2011, PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PRESIDENTE SIG. SEMERARO PIERANDREA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 542/463 PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce e, per l'effetto, conferma le sanzioni inflitte, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:**

**A) IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE GIUSEPPE VIVES DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S;**

**B) IL PROSCIoglimento DELLA SOCIETÀ U.S. LECCE IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE GIUSEPPE VIVES, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN RELAZIONE ALLA GARA BARI – LECCE DEL 15.5.2011,**

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 542/463 PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**7) RICORSO DEL CALCIATORE PORTANOVA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/BARI DEL 22.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 542/463 PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Portanova Daniele. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8) RICORSO DEL F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €30.000 INFLITTA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/BARI DEL 22.5.2010, IN RIFERIMENTO AL COMPORTAMENTO DEL PROPRIO TESSERATO PORTANOVA DANIELE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 542/463 PF10-11/SP/MG DEL 25.7.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'F.C. Bologna 1909 S.p.A. di Bologna. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**9) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:**

- a) LA QUALIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE DANIELE PORTANOVA, DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S. E LA RELATIVA SANZIONE INFLITTA DI MESI 6 DI SQUALIFICA;
- b) AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE MARCO DI VAIO DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 7 C.G.S.;
- c) L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €30.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI DANIELE PORTANOVA E MARCO DI VAIO, IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/BARI DEL 22.5.2010,

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 542/463PF10-11/SP/MG DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 22 agosto 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete